



Sentenza della Corte Costituzionale tedesca sul clima del 24 marzo 2021-06-30

1. La protezione della vita e dell'integrità fisica secondo il primo periodo dell'articolo 2.2 Cost. include la protezione contro le lesioni dei diritti fondamentali protetti derivanti dall'inquinamento ambientale, indipendentemente da chi e da quali circostanze siano minacciati. Il dovere di protezione dello Stato, che deriva dall'articolo 2.2 periodo 1 Cost., include anche il dovere di proteggere la vita e la salute dai pericoli del cambiamento climatico. Può anche stabilire un obbligo oggettivo di protezione nei confronti delle generazioni future.
2. L'articolo 20a Cost. obbliga lo Stato a proteggere il clima. Questo mira anche a raggiungere la neutralità climatica.
 - a) L'articolo 20a Cost non vanta di una posizione prioritaria incondizionata rispetto ad altre interessi tutelati, ma in caso di conflitto deve essere bilanciato con altri diritti e principi costituzionali. In questo contesto, il peso relativo all'obbligo di protezione del clima nel processo di bilanciamento cresce con l'avanzare del cambiamento climatico.
 - b) In caso di incertezza scientifica in merito alle relazioni di causa che attengono all'ambiente, il particolare compito di attenzione, come imposto al legislatore dall'articolo 20a della Legge fondamentale, anche a beneficio delle generazioni future, include di tener conto delle fondate indicazioni esistenti che attengono alla possibilità di impatti negativi gravi o irreversibili.
 - c) Il dovere di proteggere del clima secondo l'articolo 20a Cost. ha una portata internazionale. L'obbligo nazionale di protezione del clima non trova limitazioni nella considerazione che le caratteristiche di globalità del clima e del riscaldamento escludano una soluzione ai problemi del cambiamento climatico solo da parte di un solo Stato. L'obbligo di protezione del clima impone allo Stato di agire a livello internazionale per proteggere il clima a livello globale e lo obbliga ad impegnarsi per la protezione del clima nel quadro di un coordinamento internazionale. Lo stato non può sottrarsi alla propria responsabilità indicando emissioni di gas serra in altri stati.
 - d) Nell'esercizio del suo mandato e della sua prerogativa di darne attuazione, il legislatore ha attualmente stabilito in modo costituzionalmente ammissibile che l'obiettivo di protezione del clima, di cui all'articolo 20a Cost., persegua una riduzione dell'aumento della temperatura media globale a ben meno di 2°C e, se possibile, a 1,5°C sopra il livello pre-industriale.
 - e) L'articolo 20a Cost. è una norma giuridica giuridicamente vincolante che ha lo scopo di vincolare il processo politico a favore delle preoccupazioni ecologiche anche riguardo alle generazioni future.
3. La compatibilità con l'articolo 20a Cost. è un prerequisito per motivare costituzionalmente l'interferenza statale nei diritti fondamentali.
4. La Costituzione obbliga a determinate circostanze ad assicurare nel tempo la libertà, come dai diritti fondamentali, e a ripartire proporzionalmente le opportunità di libertà tra le generazioni. In termini di diritto soggettivo i diritti fondamentali, in quanto salvaguardia intertemporale della libertà, proteggono da uno spostamento unilaterale nel futuro dell'onere di riduzione dei gas serra imposto dall'articolo 20a Cost. Il mandato di protezione oggettivo, di cui all'articolo 20a Cost., include anche la necessità di trattare le basi naturali della vita con attenzione e di lasciarle ai posteri in una condizione tale che le generazioni



FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation

future non potrebbero continuare a conservarle solo al prezzo di una rinuncia radicale delle proprie.

La protezione della libertà in futuro richiede anche che la transizione verso la neutralità climatica sia avviata tempestivamente. Concretamente ciò richiede la formulazione di misure trasparenti per ulteriori riduzioni di gas serra in una fase iniziale, che forniscano un orientamento per i necessari processi di sviluppo e attuazione e diano loro un sufficiente grado di spinta allo sviluppo e di certezza di pianificazione.

5. Il legislatore deve emanare lui stesso le regolamentazioni necessarie sulla misura dei volumi emissivi totali consentiti entro specifiche scadenze. La semplice partecipazione parlamentare mediante l'approvazione da parte della Camera (Bundestag) dei provvedimenti del governo federale non può sostituire il processo legislativo per la regolamentazione delle quantità di emissioni ammissibili, perché in questo ambito vige la speciale funzione della procedura legislativa che rende necessarie l'esercizio delle prerogative legislative del Parlamento. Sebbene la rigidità della procedura legislativa in settori del diritto, che sono continuamente soggetti a nuovi sviluppi e conoscenze, può anche essere dannosa per la tutela dei diritti fondamentali, tuttavia l'opportunità di protezione dinamica dei diritti fondamentali non può essere fatta valere in questo caso. La sfida non è quella di tenere il passo con lo sviluppo e la conoscenza per proteggere i diritti fondamentali, ma piuttosto quella di rendere possibili futuri sviluppi per la loro protezione.